

# PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### NELLA FUNZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del giorno 09/10/2014 N° 15

#### OGGETTO

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

#### X SETTORE

Bilancio di previsionè per l'esercizio 2014

#### INTERVENTO

Somma stanziata	€.	_____
Aumentate	€.	_____
Diminuite	€.	_____
Somma disponibile	€.	_____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	€.	_____

Somma impegnata/liquidata con la presente € \_\_\_\_\_

Rimanenza disp. € \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Dott. Ing. D. Di Gangi

Impegno annotato al n. \_\_\_\_\_ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art.55 della L.142/90, nel testo modificato con la L.127/97

#### SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa come sopra impegnata col presente atto.

Il Dirigente del III Settore  
Dott. G. Vinci

L'anno duemilaquattordici addì NOVE  
del mese di OTTOBRE nel Palazzo della Provincia Regionale il Commissario straordinario Dott. Mario Ortello, assistito dal Segretario Generale avvocato A.M. Fortuna

Ha assunto la seguente deliberazione

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL DIRIGENTE DEL X SETTORE

### Premesso che:

- Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 07/09/2001 avente per oggetto: "Regolamento per l'esame dei controlli relativi al rendimento di combustione ed allo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici previsto dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99";
- A seguito dell'entrata in vigore di nuove norme che regolano l'esercizio e la verifica degli impianti termici (sia di riscaldamento che di condizionamento), in particolare del DPR n. 74 del 13/04/2013 e della legge n. 90 del 03/08/2013, prima di predisporre il bando per l'affidamento del servizio mediante procedura aperta, è necessario aggiornare l'attuale regolamento provinciale per la disciplina del servizio,
- Atteso che "... *In applicazione dell'art. 17 del D. Lgs. N. 192/05 e dell'art. 10 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, su tutto il territorio della Regione Siciliana e, comunque, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in materia di accertamenti ed ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ...*"

Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 10

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192

Visto il D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311

Visto il DM 21 novembre 2012

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

Vista la Legge 3 agosto 2013, n. 90

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità del 20/11/2013

Vista la L.R. n. 8 del 24/03/2014 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Visto il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 – Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica

Vista la nota prot. n. 32024 del 04/09/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Impianti termici"

### PROPONE

Di approvare, per le superiori ragioni, l' "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI" in allegato al precedente regolamento quale rettifica integrativa

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Il Dirigente del X Settore  
(Dott.Ing. Dario Di Gargi)

Visto il seguente parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal dirigente del X Settore, ai sensi dell'art. 53, comma I della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91 e modificato con l'art. 12 della L. R. n. 30 del 23.12.2000.

“Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa”

**Il Dirigente del X Settore**  
(Dott. Ing. Danilo Di Gangi)

Visto il seguente parere di regolarità contabile:

“Si esprime parere favorevole di regolarità contabile”

**Il Dirigente del III Settore**  
(Dott. G. Vinci)

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la suesposta proposta di deliberazione;

**Ritenuto** di provvedere in proposito, in accoglimento della suddetta proposta;

**Visto** che sulla stessa sono stati espressi ai sensi di legge i pareri di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (se prevista);

### **DELIBERA**

Di approvare, per le superiori ragioni, l' *"AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI"* in allegato al precedente regolamento quale rettifica integrativa

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Letto e confermato

-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on line

dal 10 OTT. 2014 al 24 OTT. 2014

col n. .... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

*[Handwritten signature]*



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .....

al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.

Siracusa, li .....

Il Segretario Generale



***PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA***  
***Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE***

***X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE***

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA  
VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

## ART.1.

### Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni* riguardanti lo *stato di esercizio e manutenzione* ai fini del contenimento dei consumi energetici, ai sensi del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. n. 74/2013), sugli *impianti termici esistenti e di nuova costruzione*, posti al servizio degli edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale (nel seguito *autorità competente*), con l'esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di Comuni con più di 40.000 abitanti.

Gli *accertamenti e le ispezioni* riguardanti lo *stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici* di cui sopra, sono altresì condotti per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini di dare adempimento al Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ai sensi delle seguenti normative:

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
- D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311
- DM 21 novembre 2012
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
- Legge 3 agosto 2013, n. 90
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità del 20/11/2013
- L.R. n. 8 del 24/03/2014 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane
- Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 – Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica
- Nota prot. n. 32024 del 04/09/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Impianti termici"

2. Restano escluse dal presente Regolamento le attività di controllo in materia di sicurezza degli impianti di cui al comma 1.
3. *L'autorità competente* può effettuare le *ispezioni*, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un *organismo esterno* avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013. Nel seguito del presente regolamento si indicherà con "*soggetto esecutore*" *l'autorità competente* o, se del caso, *l'organismo esterno delegato* all'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni*.

## ART. 2

### Definizioni

1. **accertamento** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **autorità competente**: l'autorità responsabile dei controlli, degli *accertamenti* e delle *ispezioni* o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **climatizzazione invernale**: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

4. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

5. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

6. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

7. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;

8. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento *dell'impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

9. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

10. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione* e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

11. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative *all'impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

12. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

13. **generatore di calore o caldaia** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;

14. **gradi giorno** di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

15. **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva* degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli *impianti termici* gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati *impianti termici* apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli *impianti termici* quando la somma delle *potenze nominali del focolare* degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati *impianti termici* i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».

16. **impianto termico di nuova installazione** è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di *impianto termico*;

17. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni della normativa vigente;

18. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato;

19. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

20. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e *manutenzione* degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

22. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'*impianto termico*;

23. **occupante** è chiunque, pur non essendone *proprietario*, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

24. **organismo esterno** è un soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

25. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle *autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, *l'ispettore* può operare come parte dell'*organismo esterno* con cui *l'autorità competente* stipula un'apposita convenzione;

26. **pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

27. **potenza termica convenzionale** di un *generatore di calore* è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

28. **potenza termica del focolare** di un *generatore di calore* è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

29. **potenza termica utile nominale:** *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento;

30. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;



31. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

32. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

33. **rapporto di prova** è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;

34. **rendimento di combustione** o *rendimento termico convenzionale* di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;

35. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

36. **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

37. **rendimento termico utile** di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*;

38. **responsabile dell'impianto termico**: *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;

39. **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in *impianti termici* individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco dall'*impianto termico* centralizzato

40. **Scheda identificativa** dell'impianto è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata *all'autorità competente* o *all'organismo esterno* a cura dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.;

41. **Servizi energetici degli edifici**:

a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

- b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. **soggetto esecutore**: *autorità competente* o *organismo esterno* delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

43. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

44. **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- a) prodotto dalla *combustione*;
- b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualficato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

45. **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento"**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

46. **terzo responsabile dell'impianto termico**: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della *manutenzione* e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

47. **unità cogenerativa**: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

48. **unità di micro-cogenerazione**: unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

49. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di *rendimento* di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

### ART. 3

#### Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al *responsabile dell'impianto* che può delegarli ad un terzo (*terzo responsabile*) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n.74/2013.

2. Il cambio di responsabilità, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato *al soggetto esecutore*:

- a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando eventualmente, l'apposita modulistica predisposta dall'*autorità competente* ;

b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando eventualmente, l'apposita modulistica predisposta dall'*autorità competente* .

#### ART. 4

##### Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Il *responsabile dell'impianto termico* provvede ad eseguire le operazioni di *controllo* e di *manutenzione* conformemente a quanto previsto dagli artt.7 e 8 del D.P.R. 74/2013 ed in particolare

- a) Le operazioni di installazione, controllo e di eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere condotte da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 per gli impianti di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 comma 2 dello stesso decreto e ss.mm.ii., ed eseguite conformemente in base alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione resi disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
- b) Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche , o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
- c) Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni indicate nelle normative UNI e CEI di settore.

2. Il *responsabile dell'impianto* provvede ad aggiornare il libretto di impianto (D.M. 10/02/2014), e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. L'operatore incaricato del controllo e della *manutenzione* degli *impianti termici*, esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un *rapporto di controllo tecnico (rapporto di controllo di efficienza energetica)*, conformemente ai modelli previsti dalle norme vigenti (D.M.10/02/2014), in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al *responsabile dell'impianto* che lo conserva allegandolo al libretto di impianto. Il *responsabile dell'impianto* sottoscrive l'originale e le copie necessarie del *rapporto di controllo di efficienza energetica* per presa visione.

#### ART. 5

##### Trasmissione del Rapporto

1. Una copia del *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al precedente art.4, con la cadenza indicata nella tabella seguente, è trasmessa, a cura del manutentore o *terzo responsabile*, al *soggetto esecutore*.

Tipologia di impianto	di	Alimentazione	Potenza termica (kW) <sup>1</sup>	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica <sup>2</sup>
Impianti con generatore di calore a fiamma	con	Combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
			P ≥ 100	1	
	di	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	4	Rapporto tipo 1
			P ≥ 100	2	
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	con	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad	12 < P < 100	4	Rapporto tipo 2
			P ≥ 100	2	

## ART. 6

### Impianti soggetti a ispezione

Sono soggetti ad *ispezione* gli *impianti termici*, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti di *climatizzazione invernale* con *potenza termica utile nominale* complessiva non minore di 10 kW ;
- b) impianti di *climatizzazione estiva* con *potenza termica utile nominale* complessiva non minore di 12 kW;
- c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di *potenza termica utile nominale* complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

## ART. 7

### Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la *climatizzazione invernale ed estiva* dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. L'*ispettore*, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

## ART. 8

### Accertamenti

1. Per gli impianti di *potenza termica utile nominale* complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di *climatizzazione estiva* di *potenza termica utile nominale* complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l'*accertamento* del *rapporto di controllo di efficienza energetica* completo del segno identificativo (o dell'attestato del versamento effettuato), inviato al *soggetto esecutore*, dal manutentore o *terzo responsabile* è sostitutivo dell'ispezione.
2. Nella fase di *accertamento* dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:
  - a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il *soggetto esecutore* deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del *responsabile dell'impianto*. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
  - b) altre anomalie e/o difformità, il *soggetto esecutore* programma un'immediata ispezione con addebito;
  - c) difformità tra i dati in possesso del *soggetto esecutore* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

## ART. 9

### Frequenza delle ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le *ispezioni*, sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, oltre che in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:
  - a) rilievo di criticità nella fase di *accertamento* di cui all'art. 8;
  - b) mancata trasmissione del *rapporto di controllo di efficienza energetica*;

	assorbimento a fiamma diretta			
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da tele_riscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P = Potenza termica utile

$P_{el}$  = Potenza elettrica nominale.

1 I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

2 I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) ed entrano in vigore il 01 giugno 2014.

2. La trasmissione del *rapporto di controllo di efficienza energetica* deve avvenire entro il 31 Dicembre del primo anno relativo al periodo di riferimento di cui alla tabella precedente (p.es.: per il quadriennio 2014 – 2017 entro il 31 dic. 2014), per posta e/o per via informatica secondo le modalità indicate dalla Regione o *dall'autorità competente*.

3. Il manutentore o terzo responsabile applica il segno identificativo di cui all'Art. 13 (o l'attestato di versamento), sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al soggetto esecutore, che sulla copia del rapporto di controllo rilasciata al responsabile dell'impianto.

4. Non sarà ritenuto validamente prodotto il *rapporto di controllo di efficienza energetica* per il quale si rilevano le seguenti anomalie:

- Rapporto di controllo tecnico assente, incompleto, o non conforme ai modelli di cui al D.M. 10/02/14 e s.m.i.
- Rapporto di controllo tecnico privo del segno identificativo (o dell'attestato di versamento), o versamento di importo inferiore al dovuto.

5. Nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto di impianto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, e in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008, e ss.mm.ii. Entro 90 giorni dall'installazione di un nuovo impianto termico, dovrà essere presentata all'*autorità competente*, copia del relativo *rapporto di controllo di efficienza energetica* completo del segno identificativo (o dell'attestato di versamento dell'importo previsto per la specifica tipologia di impianto) di cui alla tabella 1 dell'art.14, comma 3 del presente regolamento, nonché copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio o della manutenzione.

incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

#### 5. Il responsabile dell'impianto:

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- c) dovrà mettere a disposizione *dell'ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
  - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;
  - 2) le istruzioni riguardanti la *manutenzione* di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
  - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
  - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del *rapporto di prova* compilate *dall'ispettore*.

#### 6. L'ispettore.

- a) deve:
  - 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
  - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
  - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
  - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*;
  - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;
  - 6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto esecutore* e l'altra farà parte del proprio archivio;
- b) non deve:
  - 1) eseguire interventi sull'impianto;
  - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
  - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:
  - 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;
  - 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
  - 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
  - 4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti;

7. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore*, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo *all'ispettore*.

- c) rapporti tecnici privi del segno identificativo di cui all'art. 15;  
d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nella tabella seguente, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione teleriscaldamento e	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

f) impianti, termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le *ispezioni* si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica.

## ART. 10

### Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

- apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso è addebitato l'importo di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il *responsabile dell'impianto* con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al *responsabile dell'impianto*, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'*organismo esterno* incaricato delle *ispezioni*, l'*autorità competente* e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al *soggetto esecutore*.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore *dalla conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, utilizzando eventualmente, l'apposita modulistica predisposta dall'*autorità competente*. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il *rendimento di combustione* entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'*ispettore*. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il *responsabile* avviserà il *soggetto esecutore* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando eventualmente, l'apposita modulistica predisposta dall'*autorità competente*.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di sostituzione del generatore di calore di cui al comma precedente, o la *scheda identificativa dell'impianto* attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità *dell'impianto termico* rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *responsabile dell'impianto* trasmette al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento *dell'impianto termico*, utilizzando eventualmente, l'apposita modulistica predisposta dall'*autorità competente*. e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

## ART. 11

### Impianti termici o generatori disattivati



1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali *l'impianto termico e/o il generatore* non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al *soggetto esecutore*, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, eventualmente sul modello predisposto dall'autorità competente,. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al *soggetto esecutore*.

## **Art. 12** **Situazioni particolari**

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, *l'ispettore* ne prende nota. Il *responsabile dell'impianto*, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo al *soggetto esecutore* la *scheda identificativa* dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza *dell'impianto termico* o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di *impianto termico*, *l'ispettore* annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 16.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 11 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 10.
4. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, *l'ispettore* procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

## **Art. 13** **Segno identificativo**

1. Il segno identificativo è un sistema adottato dalla Regione per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al *soggetto esecutore* come previsto dall'art. 8 comma 5, del D.P.R. 74/2013. Tale segno può essere costituito da bollini, contrassegni, codici o altro strumento sostitutivo adottato dalla Regione.
2. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1 comma 2, o i *responsabili di impianto* acquisiscono i segni identificativi da applicare sui *rapporti di controllo di efficienza energetica* con le modalità e nei luoghi indicati dall' *autorità competente* (o dalla Regione).
3. I valori dei segni identificativi sono riportati, nell'allegato 9, e sono determinati dalla Regione, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire ed uniformare i costi degli *accertamenti* e delle *ispezioni* degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, su tutto il territorio regionale, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 16. e l'informazione ai cittadini di cui all'art.17.
4. Nelle more dell'emanazione dei necessari provvedimenti normativi e/o atti regolamentari da parte della Regione Siciliana, *l'autorità competente* fissa le modalità di acquisizione ed i valori del segno identificativo, fatte salve eventuali diverse disposizioni della Regione.

## **Art. 14** **Tariffe**

1. Le tariffe del segno identificativo e delle *ispezioni* con addebito sono decise dalla Regione, differenziandole per tipologie di impianto e per potenza.
2. Le *ispezioni* con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Ogni generatore di calore addizionale installato nella stessa centrale termica o unità immobiliare viene considerato con la tariffa di riferimento ridotta del 50%.

4. L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30 (TRENTA), IVA compresa.
5. Salvo diverse successive disposizioni, tutti gli importi relativi a detto servizio saranno corrisposti mediante bollettino di versamento sul c/c postale intestato all'Ente.  
I bollettini saranno del tipo con attestazione e ricevuta. L'attestazione del bollettino dovrà essere consegnata all'*autorità competente* in originale (non fotocopia) unitamente al *rapporto di controllo tecnico* sottoscritto e redatto dal manutentore dell'impianto.

## **Art. 15** **Affidamento del servizio ad organismo esterno**

1. Il servizio, di cui al presente regolamento, può essere affidato dall'*autorità competente* ad un organismo esterno (Organismo Affidatario) che abbia i requisiti necessari previsti dalla normativa di settore per la gestione di tale servizio. L'affidamento del servizio potrà essere effettuato solo ad organismi che abbiano i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, previsti dall'allegato C del DPR 74/2013, e che abbiano nel proprio organico esperti in possesso dell'attestazione dell'idoneità a verificatore di impianti termici rilasciato dall'ENEA, con almeno 5 anni di esperienza, o comunque in possesso dei requisiti previsti dall'allegato C del DPR 74/2013 .
2. L'affidamento del servizio sarà regolato da apposito contratto d'appalto/convenzione con l'*autorità competente* che assicura il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
3. Il servizio sarà svolto dall'Organismo Affidatario con organizzazione di mezzi e personale proprio. Sono interamente a carico dell'Organismo Affidatario le spese del personale comunque impiegato, della formazione dello stesso, della strumentazione e delle attrezzature, di pubblicità e informazione, di trasmissione delle comunicazioni ispettive, dell'eventuale sito web o portale informatico, per la sede e di quant'altro è necessario per fornire in modo adeguato il servizio di cui al presente regolamento. Tale servizio non dovrà prevedere alcun onere a carico dell'*autorità competente* né di natura economica né di altra natura.
4. L'Organismo Affidatario dovrà osservare le vigenti disposizioni sul lavoro, particolarmente per quanto attiene alle norme antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali a favore del proprio personale.
5. Dovrà, inoltre, essere obbligo del gestore adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità penale o civile dovrà ricadere sull'Organismo Affidatario, restandone sollevata l'Amministrazione dell'*autorità competente* .

7. L'Organismo Affidatario dovrà fornire ogni tre mesi all'*autorità competente* i risultati delle verifiche effettuate.
8. L'Organismo Affidatario dovrà, altresì nello stesso termine di tempo (tre mesi), comunicare i nominativi degli utenti assenti o che rifiutano la visita ispettiva di cui al successivo Art. 12.
9. L'*autorità competente* ha la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse.
10. Al fine di valutare il grado di soddisfacimento dell'utenza, la convenzione con l'Organismo Affidatario dovrà prevedere, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere messi a disposizione dell'*autorità competente*. L'Organismo Affidatario, dovrà produrre e fornire dell'*autorità competente* un disciplinare aziendale ove siano indicate le linee guida a cui gli ispettori dovranno attenersi.

#### **Art. 16**

##### **Catasto**

1. Nelle more che la Regione Siciliana, anche attraverso una struttura espressamente delegata, istituisca regolamenti e gestisca il catasto unico regionale degli *impianti termici* degli edifici, ed in attesa della definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione del catasto degli impianti termici, l'*autorità competente* si attiva per la realizzazione di un primo archivio informatico degli impianti rilevati sul territorio di propria competenza .

2. L'*autorità competente* , ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/05 e s.m.i., al fine di tenere aggiornata l'anagrafe degli *impianti termici* degli edifici, installati nel territorio di propria competenza, può richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. Ulteriori dati possono essere richiesti, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, INAIL, ENEL.

3. Al fine di integrare i dati del proprio archivio informatico l'*autorità competente* può procedere ad effettuare sopralluoghi presso le abitazioni, previo avviso ai soggetti interessati.

4. I dati personali comunicati dall' *autorità competente* agli organismi esterni o ai tecnici verificatori incaricati ovvero da questi ultimi direttamente reperiti durante l'espletamento delle verifiche, sono trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e non possono essere usati per altro scopo se non per quello strettamente attinente ai controlli di legge.

#### **Art. 17 -**

##### **Informazione**

1. L'*autorità competente* o il *soggetto esecutore* provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici**

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni i *soggetti esecutori* trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e *manutenzione* degli *impianti termici* nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

**Art. 19**  
**Sanzioni**

1. Per *l'accertamento* delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede *l'autorità competente*.